

Legge Regionale 08/02/1977, n. 10

“Norme per l’accelerazione e lo snellimento delle procedure”

... *omissis* ...

---

## TITOLO III

### (OPERE PUBBLICHE DI COMPETENZA DEGLI ENTI LOCALI E DELLA REGIONE)

---

#### CAPO I

#### (OPERE PUBBLICHE DEGLI ENTI LOCALI ASSISTITE DAL CONTRIBUTO DELLA REGIONE)

#### Art. 8

I contributi possono essere concessi per la realizzazione dei lavori attinenti:

- 1) Gli acquedotti, ivi comprese le reti interne;
- 2) Le fognature, i relativi impianti di depurazione e gli impianti per il trattamento e lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani;
- 3) I cimiteri, i mattatoi, i mercati locali, i bagni pubblici, gli ambulatori e le altre opere igienicosanitarie minori;
- 4) Le scuole materne, dell’obbligo;
- 5) La viabilità comunale e provinciale;
- 6) Le strade, le piazze e gli spazi urbani per verde attrezzato;
- 7) Gli impianti di pubblica illuminazione urbani;
- 8) Gli approdi di interesse locale e le opere in difesa degli arenili;
- 9) Le sedi dei Comuni, gli edifici pubblici ivi compresi quelli adibiti a centri civici, di proprietà di tali enti.

Il contributo può essere esteso anche al miglioramento e all’acquisto dell’arredamento delle opere, anche non previsti dalla legislazione vigente.

In relazione al perseguimento di una politica finalizzata al recupero del patrimonio edilizio esistente e per la realizzazione delle opere pubbliche previste al punto 4 e al punto 9, le somme ammesse a contributo possono prevedere anche le spese per l’acquisto di edifici, con priorità per quelli che rivestono un carattere storico-artistico e che, attraverso un restauro conservativo, potranno essere destinati ad ospitare servizi urbani e di quartiere.